

DECISIONE (PESC) 2018/1125 DEL CONSIGLIO
del 10 agosto 2018
che modifica la decisione (PESC) 2015/740 concernente misure restrittive in considerazione della
situazione nel Sud Sudan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/740 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan ⁽¹⁾.
- (2) Il 13 luglio 2018 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2428 (2018) che impone segnatamente un embargo sulle armi e aggiunge due persone all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/740.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2015/740 è così modificata:

1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. È inoltre vietato:

- a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi, compresa la fornitura di personale mercenario armato, in relazione ad attività militari o in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo nel Sud Sudan, o destinati ad essere ivi utilizzati;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ad attività militari o in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazioni o riassicurazioni, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo nel Sud Sudan, o destinati ad essere ivi utilizzati;
- c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui alla lettera a) o b).»;

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

L'articolo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di:

- a) armi e materiale connesso, nonché formazione e assistenza, destinati esclusivamente al sostegno o all'uso da parte del personale delle Nazioni Unite, comprese la missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan (UNMISS) e la forza di sicurezza interinale delle Nazioni Unite per Abyei (UNISFA);
- b) equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente ad uso umanitario o protettivo e relativa assistenza o formazione tecnica, previa notifica al comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma della risoluzione 2206 (2015) («comitato»);
- c) abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nel Sud Sudan da personale delle Nazioni Unite, operatori dei media e operatori umanitari e dello sviluppo e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan e che abroga la decisione 2014/449/PESC (G.U.L. 117 dell'8.5.2015, pag. 52).

